

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri.....Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Avv. Leonardo Patroni Griffi.....membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina..... membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (estensore)
- Avv. Roberto Manzione..... membro designato dal C.N.C.U.

Nella seduta del 19 aprile 2011, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con nota del 16.04.2010 la ricorrente contestava alla banca l'ingiustificato storno dal proprio conto corrente della somma di euro 1.016,65, riveniente da un bonifico dell'INPDAP.

In particolare, la ricorrente lamentava un indebito arricchimento di terzi e rivendicava la restituzione di quanto ad ella spettante in virtù di una delibera menzionata nella causale del bonifico.

A tal fine, invocava l'applicazione della *"normativa in materia di trasparenza bancaria e di trasparenza dei procedimenti amministrativi"* onde ottenere *"copia ufficiale della relativa delibera e di quanto spettante, con la comprovata documentazione"*. L'intermediario non forniva riscontro al reclamo.

Con successivo ricorso dell'11.1.2011, la ricorrente precisava che il bonifico bancario *"veniva effettuato in seguito a contratto di insegnamento"* presso un istituto scolastico e sarebbe *"scaturito dalle dimissioni [della ricorrente] motivate da giusta causa"*.

La cliente riferiva quindi di non aver ricevuto alcun formale riscontro alla richiesta di chiarimenti sull'avvenuto storno, ma solo precisazioni telefoniche, nel corso delle quali sarebbe stato evidenziato l'errore nell'accredito del bonifico, in realtà di pertinenza di un'altra persona, contraddistinta da un diverso codice fiscale.



In relazione a quanto precede, la ricorrente concludeva chiedendo all'ABF di *“avvalersi del TITOLO IV Capo I del T.U. bancario e della delibera CICR del 4 marzo 2003 (...) per esaminare l'effettiva veridicità e correttezza delle relative scritture in seguito all'analisi dell'intero caso con conseguente accertamento di un diritto del lavoratore dipendente, con la restituzione della somma di denaro, compresa di TFR e con risarcimento del danno biologico e morale subito”*.

In sede di controdeduzioni l'intermediario precisava che:

- a seguito di un bonifico erroneamente disposto dall'INPDAP, in data 1.12.2009 la banca accreditava, con valuta 2.12.2009, la somma di euro 1.016,65 sul conto corrente della ricorrente;
- in data 30.12.2009 il predetto accredito veniva stornato (con data valuta 2.12.2009), in quanto, secondo gli accertamenti condotti dalla banca, la disposizione - pur recando le coordinate bancarie della ricorrente - era diretta ad altra persona, come emergerebbe anche dal diverso nominativo riportato nella ricevuta del bonifico;
- nei giorni successivi al bonifico, con lettera indirizzata al datore di lavoro e inviata via fax alla banca beneficiaria, il presunto avente diritto contestava la regolarità della disposizione, segnalando di non intrattenere rapporti con l'intermediario ricevente né di essere titolare del conto ove era stata accreditata la somma;
- il terzo produceva un idoneo titolo di legittimazione comprovante il proprio diritto alla percezione della somma erroneamente accreditata alla ricorrente (cedolino paga d'importo corrispondente alla somma bonificata);
- a seguito della conferma dell'erronea imputazione del bonifico, provvedeva a stornare l'importo bonificato e a restituirlo all'ordinante per le necessarie verifiche contabili e per il conseguente riaccredito al legittimo beneficiario.

L'intermediario riferiva altresì che la ricorrente non avrebbe mai documentato il proprio diritto all'incasso della somma e che, in più occasioni, da parte del personale addetto alla competente succursale, la stessa sarebbe stata resa edotta circa le ragioni alla base dello storno.

In relazione a ciò, l'intermediario chiedeva che il ricorso fosse *“respinto in quanto privo di fondamento e già oggetto di ripetuti interventi chiarificatori da parte della banca”*.

DIRITTO

La questione sottoposta all'attenzione del Collegio trova origine in un bonifico erroneamente disposto dall'INPDAP a favore della ricorrente e accreditato alla stessa dalla banca convenzionata, presso la quale ella intrattiene un rapporto di conto corrente. L'errore dell'ente previdenziale consiste nell'aver utilizzato le coordinate bancarie della ricorrente per operare il trasferimento di una somma presumibilmente spettante ad altro soggetto che, nei giorni immediatamente successivi, si è adoperata per contestare l'operato dell'ente, anche presso la banca, segnalando di non essere correntista della banca resistente e producendo prova del diritto alla percezione della somma ad altri bonificata.

Avendo la banca provveduto allo “storno” della somma erroneamente accreditata, la ricorrente ne ha contestato l'operato, sostenendo di avere diritto ad una somma di uguale ammontare, a suo dire, dovuta da parte dell'INPDAP, in seguito a *“dimissioni da un contratto di insegnamento”*.

La richiesta della ricorrente è volta ad ottenere l'accertamento della *“veridicità e correttezza delle scritture”*, a suo dire non soddisfatta dalla banca. Nonché, verificata la



legittimità dell'operato della banca, ottenere una eventuale pronuncia restitutoria o risarcitoria, per i danni *non* patrimoniali sofferti.

La ricorrente chiede anche un "accertamento di un diritto del lavoratore dipendente" e "la restituzione della somma (...) compresa di TFR" che non appaiono in alcun modo riconducibili alla competenza dell'ABF.

Questo Collegio ritiene, sulla base di pronunzie espresse in analoghe fattispecie, che rivesta particolare rilievo la richiesta di accertamento della legittimità dell'operato della banca, sia nella fase in cui ha operato il bonifico, sia in quella successiva dello "storno" operato sul conto della cliente.

Va allora segnalata una pronuncia dell'Ombudsman, nel Ricorso n. 2382/2008, in cui si è evidenziato che, in caso di non coincidenza tra i dati relativi al nominativo del beneficiario di un bonifico e al numero di conto a lui intestato, la banca non deve procedere all'esecuzione del trasferimento, ma deve respingere l'ordine al mittente ovvero chiedere ulteriori istruzioni all'ordinante, secondo le regole di diligenza professionale.

Pertanto, in quel caso, non si è ritenuto opponibile al ricorrente, per quanto responsabile dell'erronea compilazione dell'ordine di bonifico in contestazione, l'addebito dell'importo relativo allo stesso.

Sempre nel caso in esame è stato osservato che, secondo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1710 c.c. in tema di diligenza del mandatario nell'esecuzione dell'incarico, quest'ultimo è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato. Pertanto, considerato che nella fattispecie la banca ha eseguito l'incarico senza avvertire l'ordinante della non coincidenza dei dati indicati nel bonifico, è stato ritenuto che la banca non abbia svolto l'incarico con la diligenza cui l'operatore bancario è tenuto ai sensi dell'art. 1176 c.c.

Vale in proposito ricordare, in particolare, Cass. civ., sez. I, n.1764 del 20.2.1988, per cui "La banca mandataria che esegua un incarico per conto del correntista, deve dare notizia all'interessato di tutti i fatti rilevanti ai fini dello svolgimento del rapporto, come espressione dei generali doveri di diligenza e di buona fede cui il gestore deve uniformarsi nell'esecuzione dell'incarico. L'obbligo di diligenza della banca mandataria che esegua per conto del correntista un ordine di bonifico non si esaurisce, né può considerarsi assolto, con la semplice verifica di conformità della firma allo "specimen", ma impone altresì alla banca di effettuare tutti quei controlli che, in relazione alle circostanze di fatto ed al tipo di operazione di cui si tratta, appaiono a tal fine necessari.

Ciò posto, in merito alla diligenza che deve tenere la banca nell'esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto di conto corrente bancario, vi è da evidenziare che la banca avrebbe dovuto operare un riscontro, prima di operare l'accredito sul conto della somma in contestazione, verificando anche il codice fiscale della cliente.

L'accredito, oltretutto, è risultato suscettibile di generare nella ricorrente un affidamento, sulla possibilità di disporre della somma, che merita tutela, anche se la cliente non ha sollevato questo profilo nell'ambito delle sue doglianze.

In merito allo storno, vanno ricordati recenti orientamenti giurisprudenziali (cfr. Trib. di Padova, 22 maggio 1982) secondo cui la "La banca ordinante non può, sull'assunto di avere dato l'ordine di bonifico per un errore materiale, stornare la somma accreditata alla banca ordinataria, dopo che questa ha già provveduto ad eseguire l'ordine provvedendo all'accREDITAMENTO della somma bonificata nel conto del proprio cliente: salvo patto contrario, infatti, l'accREDITAMENTO nel conto corrente bancario ha effetto automatico, indipendentemente dalla comunicazione che ne sia fatta al beneficiario".

Più specificamente, va ricordata la decisione del Collegio ABF di Milano - n. 844/10 la quale ha stabilito che "alla luce delle disposizioni normative che disciplinano il rapporto di conto corrente" non vi è dubbio che lo storno effettuato dalla Banca in mancanza di una



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

preventiva manifestazione di consenso da parte del ricorrente sia da valutare illegittimo. Costante giurisprudenza afferma, ricorda il Collegio di Milano, che la banca non può, sull'assunto di aver dato esecuzione ad un bonifico anche solo per un errore materiale, stornare la somma accreditata sul conto del proprio cliente in esecuzione dell'ordine.

L'intermediario convenuto non avrebbe dovuto pertanto decurtare in via unilaterale il conto della ricorrente della somma precedentemente accreditata.

Tale soluzione appare conforme ad autorevoli orientamenti dottrinali, per i quali, in caso di errore nell'accreditamento non è mai possibile lo storno senza il consenso del beneficiario o senza ricorso all'autorità giudiziaria. Secondo altri autori, l'annullamento degli effetti dell'operazione annotata può avvenire non già intervenendo sulla registrazione, bensì ponendo in essere un nuovo atto giuridico, l'addebitamento in conto: questa operazione sarebbe legittima in quanto al correntista è pur sempre lasciata la possibilità di impugnare l'atto che abbia annullato il precedente accredito.

In merito alla richiesta di risarcimento dei danni morali, essa non pare meritevole di accoglimento alla luce dell'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza, la quale ne esclude il riconoscimento in relazione a fatti della vita che, pur senz'altro produttivi di disagio personale e sociale, non espongono tuttavia a seria compromissione interessi costituzionalmente tutelati e, comunque, ove non risulti superata una adeguata soglia di tollerabilità (cfr. Collegio ABF Napoli, nn.. 686 e 1473 del 2010).

P. Q. M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'inefficacia dello storno di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI